



Comune di **GRUMENTO NOVA**
Provincia di **POTENZA**

REGOLAMENTO RECANTE
DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO,
DI RICERCA E DI CONSULENZA

(Art. 110, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. – Art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – Art. 3 comma 56 Legge n. 244/2007)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 02 del 12/01/2009

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 02 del 12/01/2009.

Riapprovato con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 23/12/2010, con modifiche evidenziate in grassetto, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata con deliberazione n. 49/2010/REG dell'11/08/2010

Ulteriormente modificato con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 13/03/2013.

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI
CONSULENZA**

INDICE

ART. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

ART. 2 - Presupposti per il conferimento

ART. 3 - Disposizione specifica

ART. 4 - Individuazione delle professionalità

ART. 5 - Procedura comparativa

ART. 6- Esclusioni

ART. 7 - Durata del contratto e determinazione del compenso

ART. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

ART. 8-Bis - Società partecipate dall'Ente

ART. 9 - Pubblicità ed efficacia

ART. 10 - Disposizioni finali

ART. 11 - Entrata in vigore

ART. 1 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, studio o di ricerca, ovvero di consulenza per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in servizio e per le quali è richiesta una particolare competenza professionale corrispondente almeno a quella universitaria, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'art.3 della legge n. 244 del 24/12/2007.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile,

ART. 2 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Il Responsabile di Area e/o di Servizio, in relazione alle rispettive competenze, può conferire incarichi di cui all'art. 1 secondo i seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati preventivamente negli strumenti di programmazione finanziaria, oltre che risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa;
- deve essere accertata, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente; che deve essere appositamente accertato dal Responsabile dell'Area o Servizio competente così come disciplinato al successivo articolo 3;
- la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa o altri) durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- l'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione può essere conferito solo a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria; sono escluse solo attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in albi od ordini professionali o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o delle attività informatiche, nonché a supporto della attività didattiche di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- deve sussistere la relativa copertura finanziaria come definita negli strumenti di programmazione finanziaria di cui al comma seguente;

2. Nell'ambito di un programma annuale, opportunamente inserito nella Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Ente, possono essere conferiti, con riferimento a le aree operative in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente:

- a) **Incarichi di studio:** consistenti nello svolgimento di un'attività di studio che si deve concludere con la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) **Incarichi di ricerca:** incarichi nei quali lo svolgimento dell'attività presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- c) **Incarichi di consulenza:** consistenti nella richiesta di pareri ad esperti;
- d) **Collaborazioni Coordinate e Continuative:** intendendo rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria ovvero specialistica ove richiesto dalle normative vigenti, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
- e) **Collaborazioni occasionali:** intese come prestazioni episodiche che il lavoratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione;

2-bis. Gli incarichi identificati al precedente comma non possono essere conferiti per lo svolgimento di funzioni ordinate dall'Ente. I suddetti incarichi possono essere conferiti esclusivamente mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale coordinata e continuativa. Gli stessi, in ogni caso, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla Legge o previste nella programmazione approvata dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. B del TUEL.

3. Le disposizioni del presente regolamento, redatte ai sensi dell'art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007, sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi in parola, per cui il limite massimo viene definito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie relative alla dinamica di tale spesa e dei vincoli del patto di stabilità.

ART. 3 DISPOSIZIONE SPECIFICA

- 1. L'Ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
- 2. in particolare il relativo Responsabile accerterà in concreto, attraverso una reale ricognizione, puntuale e documentata, la necessità del ricorso alle prestazioni del soggetto esterno, in riferimento:
 - a) alla natura esclusiva e/o specifica della prestazione;
 - b) ai requisiti formativi per titoli di studio ed esperienza professionale documentalmente dimostrabili necessari all'idoneo svolgimento dell'incarico;
 - c) alla dimostrazione oggettiva di esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio e/o per le quali è richiesta una particolare competenza professionale, non posseduta da detto personale interno, corrispondente almeno a quella universitaria.

3. E' fatto divieto ricorrere ad incarichi nelle forme previste dal presente regolamento per fronteggiare carenze numeriche o qualitative del personale interno in tutte le ipotesi in cui queste fossero altrimenti rimediabili mediante altre forme, legittime e/o finanziariamente compatibili, di reclutamento oppure attraverso una adeguata formazione dello stesso al fine di evitare assolutamente duplicazioni surrettizie del lavoro ed aggravii di spesa non giustificati per l'Ente.
4. La violazione delle suddette disposizioni comporterà l'avvio delle procedure per illecito disciplinare e responsabilità erariale a carico del Responsabile inadempiente.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del procedimento;
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. ***L'avviso di cui ai precedenti punti deve essere pubblicato sul sito dell'Amministrazione per un periodo di tempo che non può essere inferiore ai 20 (venti) giorni.***

ART. 5 PROCEDURA COMPARATIVA

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuta i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione.

ART. 6 ESCLUSIONI

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'art. 7 del D.Lgs. n.165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, ***purchè di modica entità (a titolo meramente esemplificativo la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili)***;
3. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione dell'attività connessa all'incarico da conferire, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, sempre che l'urgenza non sia imputabile a ritardo dell'Amministrazione;
 - b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incarico non abbia avuto luogo, purchè non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura specialistica, culturale o artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) (***Cancellato***);
 - e) (***Cancellato***).

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante sottoscrizione di apposito contratto d'opera, redatto nella forma della scrittura privata. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, il tipo di rapporto (se "***prestazione occasionale***", "***collaborazione coordinata e continuativa***" oppure "***prestazione professionale***), l'indicazione dettagliata dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione, della durata nonché del compenso della

collaborazione. All'interno del contratto dev'essere espressamente fatta menzione della puntuale e documentata verifica delle ragioni oggettive che hanno portato alla scelta di uno degli incarichi nelle forme previste dal presente regolamento, in assenza di idonee professionalità all'interno della dotazione organica dell'Ente, così come indicato al precedente articolo 3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

1-Bis. Il contratto da stipularsi tra il Responsabile del Servizio ed il prestatore d'opera, deve contenere i seguenti elementi:

- a) ***le generalità del contraente;***
- b) ***la precisazione della natura dell'incarico/collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;***
- c) ***il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;***
- d) ***il luogo in cui viene svolto l'incarico;***
- e) ***l'oggetto;***
- f) ***le modalità di esecuzione e delle eventuali verifiche;***
- g) ***l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese;***
- h) ***eventuale determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;***
- i) ***la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;***
- j) ***il foro competente in caso di controversie.***

La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dall'apposita autorizzazione qualora l'incaricando sia dipendente di una Pubblica Amministrazione.

2. All'interno del contratto saranno altresì inserite le clausole di nullità e di risoluzione espressa disciplinate dall'articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13.10.2010 n. 136 in materia di piano straordinario contro le mafie.

3. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 8

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile di Area e/o Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di Area e/o Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di Area e/o Servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile di Area e/o Servizio competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 8-Bis **SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE**

1. *Le società controllate direttamente od indirettamente dall'Ente sono tenute ad osservare le disposizioni in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza, di cui all'art. 7 commi 6 e 6bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per le ipotesi di conferimento degli incarichi esterni.*
2. *All'uopo il proposito di conferire l'incarico dovrà essere comunicato preventivamente all'Ente; nella valutazione dei curricula dei candidati dovrà obbligatoriamente essere presente uno dei Responsabili di Servizio dell'Ente o il Segretario Comunale. Il provvedimento di incarico dovrà essere trasmesso all'Ente. In ogni caso, all'inizio di ogni esercizio finanziario, dovrà essere comunicato all'Ente il budget occorrente per il conferimento degli incarichi.*

ART. 9 **PUBBLICITÀ ED EFFICACIA**

1. *(Cancellato)*
2. *I provvedimenti di affidamento degli incarichi con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso, vanno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.*
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della Legge n. 244 del 24/12/2007.

ART. 10 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.

ART. 11 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.